FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO ED IL RECUPERO DELLE VILLE VENETE

Art. 1

Contributo all'Istituto regionale per le Ville venete

Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga alla regione Veneto, a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, un contributo, il cui ammontare e' determinato dall'articolo 4, da impiegare per le finalita' e con le modalita' di cui agli articoli seguenti.

Versione in vigore dal 17 agosto 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete
Estremi	Legge 23 luglio 1991, n. 233
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamenti-per-il-restauro-ed-il-recupero-delle-ville-venete/art-1-contributo-all-istituto-regionale-per-le-ville-venete

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it